



PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 11/02/2015, modificato con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 19 del 17/04/2023 e n. 43 del 19/09/2024

TITOLO I	DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Art. 1	Oggetto e finalità	4
Art. 2	Sede del Consiglio provinciale	4
TITOLO II	COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO	4
CAPO I	OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	4
Art. 3	Convocazione del Consiglio dopo l'elezione. Consigliere anziano	4
Art. 4	Convalida degli eletti	5
Art. 5	Giuramento del Presidente della Provincia	5
Art. 6	Presentazione delle linee programmatiche	5
TITOLO III	DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	6
CAPO I	DIRITTI	6
Sezione I	DIRITTO DI INFORMAZIONE	6
Art. 7	Diritti dei Consiglieri	6
Art. 8	Esercizio del diritto dei Consiglieri	6
Sezione II	DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO	7
Art. 9	Diritto di iniziativa dei Consiglieri	7
Art. 10	Interrogazioni	7
Art. 11	Interpellanze	8
Art. 12	Presentazione delle interpellanze	8
Art. 13	Svolgimento delle interpellanze	8
Art. 14	Svolgimento delle interpellanze su fatti o argomenti identici	9
Art. 15	Interpellanze con carattere d'urgenza	9
Art. 16	Mozione	9
Art. 17	Svolgimento della discussione sulle mozioni	10
Art. 18	Ritiro delle mozioni	10
Art. 19	Ordini del giorno	10
Art. 20	Questioni d'attualità	11
CAPO II	DOVERI	12
Art. 21	Obbligo del segreto	12
Art. 22	Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio	12

Art. 23	Pubblicità della situazione patrimoniale.....	12
TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.....		13
CAPO I SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE.....		13
Sezione I CONVOCAZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		
13 Art. 24	Convocazione.....	13
Art. 25	P o t e r i del Presidente della Provincia.....	13
Art. 26	Avvisi di convocazione.....	14
Art. 27	Contenuto dell'avviso di convocazione.....	14
Art. 28	S e d u t a di seconda convocazione.....	14
Art. 29	Avvisi per le sedute di aggiornamento.....	15
Sezione II ORDINE DEL GIORNO.....		15
Art. 30	Compilazione dell'ordine del giorno.....	15
Art. 31	Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno.....	15
Art. 32	Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.....	15
Art. 33	Avvisi al pubblico.....	16
Sezione III ADUNANZE.....		16
Art. 34	Adunanza del Consiglio.....	16
Art. 35	Numero legale.....	16
Sezione IV SEDUTE.....		17
Art. 36	Apertura della seduta.....	17
Art. 37	Presidenza delle sedute.....	17
Art. 38	Attribuzioni del Presidente.....	17
Art. 39	Divieto d'uso di telefoni cellulari.....	17
Art. 40	Pubblicità e segretezza delle sedute.....	17
Art. 41	Nomina degli scrutatori.....	18
Art. 42	Verifica del numero legale.....	18
Art. 43	Comunicazioni del Presidente.....	19
Art. 44	Commemorazioni.....	19
Art. 45	Argomenti ammessi alla trattazione.....	19
Art. 46	Ordine di trattazione degli argomenti.....	19
Sezione V DISCUSSIONE.....		20
Art. 47	Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva.....	20
Art. 48	Apertura della discussione.....	20
Art. 49	Intervento dei Consiglieri.....	21
Art. 50	Fatto personale.....	22
Art. 51	Mozione d'ordine.....	22
Art. 52	Argomenti discussi in Commissione consiliare.....	22
Art. 53	Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione	
22 Art. 54	Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno.	23
Art. 55	Chiusura della discussione.....	23
Sezione VI VOTAZIONE.....		24
Art. 56	Dichiarazione di voto.....	24
Art. 57	Sistemi e procedure di votazione.....	24
Art. 58	Votazione palese.....	24
Art. 59	Votazione segreta.....	25
Art. 60	Astensione obbligatoria dei Consiglieri.....	25
Art. 61	Approvazione delle proposte.....	25
Art. 62	Votazione infruttuosa per parità di voti.....	26
Art. 63	Indirizzi per le nomine.....	26
SEZIONE VII SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA		

VOTAZIONE.....27
Art. 64 Scrutinio.....27

Art. 65	Proclamazione dell'esito della votazione.....	27
SEZIONE VIII DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....		27
Art. 66	Attribuzioni del Presidente della Provincia.....	27
Art. 67	Disciplina dei Consiglieri.....	28
Art. 68	Tumulto in aula.....	28
Art. 69	Disciplina del pubblico.....	29
Art. 70	Servizio di polizia durante la seduta.....	29
SEZIONE IX PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI REVISORI DEI CONTI.....		29
Art. 71	Partecipazione del Segretario Generale.....	29
Art. 72	Compiti del Segretario Generale.....	29
Art. 73	Partecipazione dei Dirigenti.....	30
Art. 74	Partecipazione dei revisori dei conti.....	30
SEZIONE XI VERBALIZZAZIONE.....		30
Art. 75	Redazione del processo verbale delle sedute.....	30
Art. 76	Contenuto del verbale.....	30
Art. 77	Firma dei verbali.....	31
Art. 78	Approvazione e rettifiche dei verbali.....	31
Art. 79	Resoconto stenografico o registrato.....	31
TITOLO V GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI.....		32
CAPO I FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.....		32
Art. 80	Gruppi consiliari.....	32
Art. 81	Conferenza dei Capigruppo.....	32
Art. 82	Convocazione della Conferenza dei Capigruppo.....	32
Art. 83	Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.....	33
Art. 84	Composizione.....	34
Art. 85	Attribuzioni delle Commissioni.....	34
Art. 86	Presidenza delle Commissioni.....	35
Art. 87	Convocazione.....	35
Art. 88	Validità delle sedute e delle votazioni.....	36
Art. 89	Partecipazione ai lavori delle Commissioni.....	36
Art. 90	Disciplina delle sedute delle Commissioni.....	36
Art. 91	Commissioni in seduta congiunta.....	37
Art. 92	Commissione consiliare di controllo e di garanzia.....	37
Art. 93	Commissioni di indagine e speciali; istituzione, composizione e funzionamento.....	37
Art. 94	Gruppi di lavoro.....	38
CAPO II RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI.....		38
Art. 95	Personale.....	38
Art. 96	Sedi e strumentazione.....	39
Art. 97	Disposizione finale.....	39

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

- 1 L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio della Provincia di Teramo sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
- 2 Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e che non siano disciplinate dalle fonti normative richiamate nel precedente comma decide il Presidente della Provincia, uditi i pareri del Segretario Generale e dei Capigruppo.
- 3 Le eccezioni sollevate dai Consiglieri provinciali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente della Provincia. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità, il Presidente della Provincia, ripresi i lavori dell'assemblea, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
- 4 Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 2

Sede del Consiglio provinciale

- 1 Il Consiglio provinciale ha sede nella Città di Teramo, nell'edificio sito in Via Giannina Milli n. 2, salvo quanto previsto nell'art. 4, co. 1 dello Statuto della Provincia di Teramo.
- 2 La Segreteria Generale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei Consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 3

Convocazione del Consiglio dopo l'elezione. Consigliere anziano

- 1 La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo la consultazione elettorale e' convocata dal neo eletto Presidente della Provincia nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2 Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto il miglior coefficiente elettorale; in caso di uguale coefficiente, è Consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 4

Convalida degli eletti

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni normative e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle medesime disposizioni.
3. Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che trattasi della loro convalida, sia che abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.
4. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni di legge in vigore.
5. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
6. Il Consiglio provvede, ai sensi di legge, alle sostituzioni dei Consiglieri dichiarati in eleggibili o incompatibili.
7. Nella stessa seduta di cui al comma 2, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi di legge e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del Consiglio. Tale procedura si applica anche nei casi di surroga che dovessero verificarsi nelle sedute successive.

Art. 5

Giuramento del Presidente della Provincia

1. Dopo l'esame delle condizioni degli eletti, il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 6

Presentazione delle linee programmatiche

1. Entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla seduta nella quale il Consiglio verifica la condizione degli eletti, viene trasmesso al Consiglio, da parte del Presidente della Provincia, il programma di governo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione di cui il Presidente della Provincia tiene conto anche al fine di una riformulazione delle

linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

3. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio programma di governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto secondo quanto previsto nei commi precedenti.

4. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Presidente della Provincia. Tale verifica può essere effettuata anche in sede di approvazione del conto consuntivo.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I

DIRITTI

SEZIONE I

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 7

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali in carica, in conformità al vigente regolamento sull'esercizio del diritto di accesso, hanno diritto:

- a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché delle pubblicazioni periodiche che provengono dagli uffici Provinciali;
- b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti Provinciali.

Art. 8

Esercizio del diritto dei Consiglieri

1. Il diritto dei Consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti abbiano stretta attinenza ai compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione; è esercitato, altresì, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

SEZIONE II

DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

Art. 9

Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
2. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o chiedere la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.
3. Ogni Consigliere può aderire a interrogazioni, sottoscrivere mozioni e ordini del giorno presentati da altro Consigliere.

Art. 10

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda presentata per iscritto al Presidente della Provincia per conoscere:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intende informare il Consiglio dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività della Provincia.
2. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. Su esplicita richiesta del proponente, le interrogazioni possono essere svolte nel corso delle sedute delle competenti commissioni consiliari.
4. L'interrogazione ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; la risposta, salvo richiesta specifica, è orale. L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno delle successive sedute consiliari, in base all'ordine di presentazione. Al Consigliere interrogante sono concessi al massimo dieci minuti per illustrare l'interrogazione. Le dichiarazioni del Presidente della Provincia non possono superare dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è concesso, per la replica, un tempo massimo di cinque minuti. Il Presidente della Provincia può non rispondere, indicandone il motivo, differendo la risposta alla prima seduta consiliare utile.

5. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione o in ordine del giorno che sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta.

6. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla presentazione. Nel caso in cui il termine anzidetto non venga rispettato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta scritta dell'interrogante, in aula in occasione della prima seduta consiliare utile, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente Commissione consiliare.

7. La risposta scritta, unitamente al testo dell'interrogazione, dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri.

8. Le interrogazioni, di norma, sono inserite ai primi posti dell'ordine del giorno.

9. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento l'interrogante non sia presente, l'interrogazione viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. In caso di nuova assenza è dichiarata decaduta.

Art. 11

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Presidente della Provincia circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua attività.

2. I Consiglieri presentano le interpellanze al Presidente della Provincia ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

Art. 12

Presentazione delle interpellanze

1. Le interpellanze, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio dopo la presentazione e delle seguenti, fino al loro svolgimento.

2. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento l'interpellante non sia presente, l'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. In caso di nuova assenza è dichiarata decaduta.

Art. 13

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Presidente della Provincia o il Consigliere da esso delegato risponde alle interpellanze iscritte all'ordine del giorno eccetto che dichiararsi di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di dover differire la risposta ad altra data, indicandone

il giorno.

2. Il Presidente della Provincia il Consigliere da esso delegato deve rispondere, in quest'ultimo caso, alle interpellanze entro trenta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio nella quale le interpellanze stesse sono state poste all'ordine del giorno.

3. Chi ha presentato un'interpellanza ha diritto di svolgerla per non più di cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del Presidente della Provincia o del Consigliere da esso delegato, che non possono superare il tempo massimo di dieci minuti, l'interpellante ha diritto di esporre per non più di tre minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

Art. 14

Svolgimento delle interpellanze su fatti o argomenti identici

1. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono, a giudizio insindacabile del Presidente della Provincia, essere svolte contemporaneamente.

2. Se il primo dei proponenti chiede di svolgere la propria interpellanza, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre.

Art. 15

Interpellanze con carattere d'urgenza

1. Sulla richiesta del Consigliere che, ad una sua interpellanza sia riconosciuto carattere di urgenza, giudica il Presidente della Provincia il quale può disporre lo svolgimento immediato o l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta dopo la presentazione.

2. Il Presidente della Provincia o il Consigliere da esso delegato può sempre chiedere di differire la risposta ad altra data, indicandone il giorno.

3. Il Presidente della Provincia o il Consigliere da esso delegato deve comunque rispondere alle interpellanze entro trenta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio nella quale la interpellanza è stata posta all'ordine del giorno.

Art. 16

Mozione

1. La mozione consiste in una proposta diretta a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività della Provincia in ordine ad uno specifico argomento.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente della Provincia, mediante deposito in segreteria, e sarà iscritta, secondo l'ordine cronologico, all'ordine del giorno della seduta del Consiglio qualora pervenga prima che lo stesso sia formalizzato. In apertura di seduta il Presidente della Provincia dà notizia delle mozioni presentate in ritardo, che saranno portate alla successiva seduta.

3. Le mozioni presentate dal Capogruppo consiliare si intendono sottoscritte da tutti i componenti del Gruppo.

4. Il Consiglio non può svolgere di regola, nella stessa seduta, più di tre mozioni. La discussione della mozione o delle mozioni proposte deve comunque aver luogo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della presentazione, anche provvedendosi, se del caso, a convocare una apposita seduta del Consiglio.

5. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

Art. 17

Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del presente Regolamento.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo quanto disposto dai successivi articoli 54 e 55.

3. Il Consigliere che interviene nella discussione della mozione può presentare, a conclusione, un ordine del giorno sullo stesso oggetto della mozione. La votazione di questa, però, ha sempre la precedenza su quella dell'ordine del giorno. Su quest'ultimo sono ammesse solo semplici dichiarazioni di voto.

4. Qualora siano state presentate, su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, anche interrogazioni, ordini del giorno e interpellanze si effettua una sola discussione nel corso della quale i Consiglieri, che hanno presentato le interrogazioni, ordini del giorno e interpellanze li espongono subito dopo la illustrazione della mozione.

5. Si procede prima alla votazione della mozione e in seguito alla votazione dell'ordine del giorno.

Art. 18

Ritiro delle mozioni.

1. Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio.

Art. 19

Ordini del giorno

1. Ciascun Consigliere può presentare, in forma scritta, al Presidente della Provincia, mediante deposito in segreteria, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del Consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale ovvero internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico – amministrativo.

2. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento, nonché le norme in essi richiamate.
3. In casi eccezionali ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, ordini del giorno su problemi o fatti, che rivestano carattere di particolare e immediata rilevanza e può chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta. In tal caso all'esame ed alla discussione può procedersi solamente con il consenso di tutti i Consiglieri presenti.
4. Sono ammessi emendamenti e modifiche solo se condivisi dai presentatori degli ordini del giorno.
5. L'illustrazione dell'ordine del giorno da parte del proponente non può eccedere i dieci minuti. Gli eventuali interventi dei Consiglieri non potranno superare i cinque minuti.
6. Il Consiglio non può prendere in esame e discutere di regola, nella stessa seduta, più di tre ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione.
7. Qualora il proponente non sia presente quando è posto in discussione l'ordine del giorno, questo si intende ritirato, salvo che il presentatore ne abbia, in precedenza, chiesto il rinvio.

Art. 20

Questioni d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno.
2. Le domande d'attualità devono essere preannunciate al Presidente della Provincia prima dell'apertura della seduta.
3. Il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità preannunciate per un tempo non superiore a tre minuti. Sulle stesse è esclusa la discussione.
4. Il Presidente della Provincia ha facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del Consigliere per un tempo non superiore a cinque minuti; il Consigliere può replicare, per il tempo massimo di cinque minuti, esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. Alla trattazione delle questioni di cui al presente articolo potrà essere dedicato un tempo massimo complessivo non superiore a trenta minuti, salva diversa determinazione unanime del Consiglio.

CAPO II

DOVERI

Art. 21

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi indicati dalla legge.

Art. 22

Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

2. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi.

3. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente della Provincia, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto debitamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 23

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Per quanto concerne gli obblighi relativi alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla legge ed al Regolamento per la trasparenza e la pubblicità dei dati e della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo vigente nell'Ente.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

SEZIONE I

CONVOCAZIONE E POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 24

Convocazione

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente della Provincia con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 25

Poteri del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia, sentita la conferenza dei Capigruppo:
 - a) programma le sedute del Consiglio Provinciale;
 - b) formula l'ordine del giorno e dei lavori consiliari;
 - c) convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio, secondo le norme di legge, dello statuto e del regolamento.

2. Il Presidente della Provincia è tenuto a convocare il Consiglio Provinciale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, escluso il Presidente, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei casi di urgenza motivata, il Presidente della Provincia è tenuto a convocare e riunire il Consiglio in un termine non superiore a cinque giorni.

4. Il Presidente della Provincia, in particolari ed eccezionali circostanze e sentita a riguardo la conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio Provinciale in seduta aperta.

5. A tale tipo di adunanza, avente carattere straordinario, possono essere invitate a partecipare persone estranee al Consiglio perché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze ed affinché illustrino gli orientamenti e le posizioni degli enti o associazioni rappresentate in ordine ai temi in discussione.

6. Nel corso di tali sedute il Presidente della Provincia, dopo la relazione introduttiva sull'argomento posto all'ordine del giorno, ha facoltà di concedere la parola anche alle persone estranee al Consiglio per interventi della durata non superiore a dieci minuti.

Art. 26

Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente della Provincia tramite e-mail da recapitarsi all'indirizzo istituzionale di posta certificata di ciascun Consigliere, o a diverso indirizzo elettronico di posta certificata specificato per iscritto dal Consigliere richiedente, almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Sono ammesse convocazioni di urgenza, a seguito di eventi eccezionali, purché il relativo avviso sia recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. All'avviso di convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno delle materie da trattare.
4. Per la comunicazione di elenchi di oggetti, da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, si applicano le disposizioni per le convocazioni di urgenza.
5. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
6. L'avviso di convocazione è comunicato, per quanto di competenza, al Segretario Generale e ai Dirigenti.

Art. 27

Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il soggetto alla cui iniziativa si deve la convocazione;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
 - c) il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione;
 - d) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
 - e) la data e la firma del Presidente della Provincia o di chi ne fa le veci.

Art. 28

Seduta di seconda convocazione

1. Nell'eventualità che la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta, la relativa comunicazione dovrà essere effettuata ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.
2. La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione ed è valida qualora intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Presidente della Provincia.

3. L'ordine del giorno della seconda convocazione deve essere lo stesso della prima convocazione dichiarata deserta. Nell'eventualità che si rendesse necessario procedere alla iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la relativa comunicazione va fatta a tutti i Consiglieri nelle forme e nei termini di cui all'articolo 27 del presente regolamento e, limitatamente agli argomenti aggiuntivi, la seduta si considera in prima convocazione.

Art. 29

Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente ai soli Consiglieri assenti nella seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.

SEZIONE II

ORDINE DEL GIORNO

Art. 30

Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è stabilito dal Presidente della Provincia sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri la completa comprensione dell'oggetto da trattare.

Art. 31

Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. Il Presidente della Provincia può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.

2. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

3. La discussione sul ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma. In caso di accoglimento del ricorso, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 32

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, corredati, se del caso, dello schema di atto deliberativo completato con l'inserimento dei pareri di regolarità tecnica ovvero contabile di cui alle vigenti disposizioni di legge, sono depositati presso la Segreteria generale almeno quarantotto ore prima della data di svolgimento del Consiglio.

2. Qualora il Consiglio Provinciale venga riunito in data immediatamente successiva a giornate non lavorative, gli atti devono essere depositati nelle ventiquattro ore

precedenti il primo giorno non lavorativo.

3. I Consiglieri provinciali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art. 33

Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione o seduta deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia, almeno il giorno lavorativo precedente a quello stabilito per l'adunanza.
2. Della convocazione del Consiglio viene altresì dato avviso mediante comunicazione sugli organi d'informazione della Provincia e sui quotidiani locali, con l'indicazione degli argomenti di maggiore rilievo.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio sono esposte nella Sala consiliare la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera nazionale e quella raffigurante il gonfalone della Provincia.
4. Negli stessi giorni vengono esposte all'esterno del palazzo sede della Provincia la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea.

SEZIONE III

ADUNANZE

Art. 34

Adunanza del Consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Su invito del Presidente dell'adunanza, il Segretario Generale o chi ne fa le veci procede all'appello nominale dei Consiglieri per accertare l'esistenza del numero legale. E' consentita l'adozione, a supporto, di sistemi di appello elettronici.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario Generale ne dà notizia al Presidente della Provincia.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, l'adunanza è dichiarata deserta, ne è steso verbale con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti ed il Consiglio viene rinviato a nuova convocazione.

Art. 35

Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente della Provincia e, in seconda convocazione, di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Presidente della Provincia.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti

SEZIONE IV

SEDUTE

Art. 36

Apertura della seduta

1. Il Presidente della Provincia, avuta dal Segretario Generale la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 37

Presidenza delle sedute

1. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio, salvo le eccezioni di legge.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Provincia, la presidenza spetta al Vice presidente secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9 dello Statuto.

Art. 38

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia presiede le sedute, ne dichiara l'apertura e dirige i lavori; concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e può revocargliela nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento ai Consiglieri ed al pubblico ammesso ad assistere alle sedute.

2. Il Presidente della Provincia, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Art. 39

Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari con segnale di chiamata a suoneria.

2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai Consiglieri.

3. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 69 del presente regolamento, rispettivamente per i Consiglieri e per il pubblico presente

Art. 40

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:

- a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, e cioè quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
- c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

2. Qualora la seduta del Consiglio Provinciale è pubblica è autorizzata la registrazione audio e video della seduta, effettuata direttamente dall'Ente tramite strumenti in dotazione alla Sala consiliare. La registrazione video viene trasmessa in streaming su internet, ed assieme a quella audio viene resa accessibile in apposita sezione del sito internet della Provincia. Le riprese vengono effettuate in modo automatico, tramite telecamere dirette esclusivamente verso l'assemblea consiliare con esclusione della zona riservata al pubblico.

3. Il Presidente della Provincia dispone l'affissione nella sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa, di avvisi, cartelli o contrassegni ai fini della corretta informazione al pubblico ed ai partecipanti, compresi relatori e dipendenti con funzione di assistenza alle sedute, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese.

4. Diverse riprese audio-video, ovvero riproduzioni di altro genere, quali riprese fotografiche, registrazioni audio, ecc.. effettuate da privati, da giornalisti, da emittenti televisive o radiofoniche, potranno intervenire esclusivamente previa autorizzazione del Presidente della Provincia.

Art. 41

Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta e, comunque, prima dell'inizio della trattazione di un argomento all'ordine del giorno che comporti la necessità di una votazione segreta, il Presidente della Provincia sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

Art. 42

Verifica del numero legale

1. Il Presidente della Provincia non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, la permanenza costante in aula di un numero di Consiglieri sufficiente ad assicurare la presenza del numero legale.

2. Ogni Consigliere può però chiedere che il Presidente proceda alla verifica del numero legale. Tale verifica deve essere effettuata prima di procedere alla votazione dell'argomento in discussione al momento della richiesta.

3. Accertata la mancanza del numero legale, il Presidente della Provincia sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore ai quindici minuti, trascorsi i quali il

Segretario Generale procede ad un nuovo appello.

4. Se all'esito del nuovo appello risulta confermata la mancanza del numero legale, il Presidente della Provincia dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione. Per tali argomenti è facoltà del Presidente della Provincia di attivare, per la trattazione degli stessi, la procedura per la convocazione d'urgenza.

Art. 43

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia, esaurite le formalità preliminari, possono fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno per un tempo complessivo non superiore a venti minuti.

2. Le comunicazioni non danno luogo a discussione. Sulle stesse possono essere presentate mozioni e ordini del giorno che saranno trattate in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 44

Commemorazioni

1. Il Presidente della Provincia e un Consigliere per ciascun Gruppo consiliare, esaurite le formalità preliminari, possono tenere commemorazioni.

2. I soggetti di cui al comma precedente, salva diversa determinazione del Consiglio, potranno prendere la parola per interventi non superiori a tre minuti. Sulle commemorazioni non è ammessa discussione.

Art. 45

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto stabilito dall'art. 20, comma 3 e dall'art. 21.

Art. 46

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti vengono trattati secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tuttavia il Presidente della Provincia o ciascun Consigliere possono proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. La proposta è posta ai voti per alzata di mano.

3. In presenza di punti all'ordine del giorno inseriti con la procedura d'urgenza, qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, riconosca la non esistenza dei motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali.

4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

- a) relazione illustrativa;
- b) discussione con interventi dei Consiglieri;

- c) replica del relatore;
- d) chiusura della discussione;
- e) dichiarazioni di voto;
- f) votazione delle proposte;
- g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

5. Al fine di disciplinare i lavori del Consiglio Provinciale, la trattazione degli argomenti relativi ad interrogazioni ed interpellanze non può superare la durata complessiva di sessanta minuti.

6. Se allo scadere di detto termine la trattazione non dovesse essere esaurita, la medesima prosegue nella seduta immediatamente successiva, salvo esplicito voto del Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, a proseguire la trattazione dell'oggetto in discussione.

SEZIONE V

DISCUSSIONE

Art. 47

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun Consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva", la quale comporta, in caso di suo accoglimento, che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio a maggioranza dei presenti, con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno due Consiglieri.
5. In tal caso, sulla questione proposta hanno diritto di pronunciarsi, fino ad un massimo di cinque minuti ciascuno, non più di due Consiglieri, di cui uno per esporre le ragioni a sostegno del suo accoglimento ed uno a favore del suo rigetto.
6. Qualora, all'esito della votazione effettuata a norma del comma 3 del presente articolo, la questione venga respinta, può riprendere la discussione dell'argomento.
7. Ciascun Consigliere può chiedere la sospensione temporanea della seduta. La proposta si intende approvata se votata dalla maggioranza dei presenti ad alzata di mano.

Art. 48

Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente della Provincia con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente

della Provincia o dal Consigliere relatore o proponente o dal Presidente della Commissione consiliare competente.

3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del Segretario Generale o di altro dirigente o funzionario della Provincia o di un consulente esterno.

4. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può eccedere i venti minuti eccezion fatta per bilancio e rendiconto per cui si prevede un tempo massimo di trenta minuti.

5. I soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta precedentemente depositata.

Art. 49

Intervento dei Consiglieri

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il Presidente della Provincia dà la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta secondo l'ordine di iscrizione, alternando, in linea di massima, gli interventi dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Successivamente, il Presidente della Provincia dà la parola ai Capigruppo secondo l'ordine crescente determinato dal numero di voti relativo a ciascun Gruppo e quindi a partire dal Gruppo col minor numero di voti per finire a quello col maggior numero di voti.

2. I Consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di due volte sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.

3. L'intervento non può eccedere la durata di dieci minuti sia nelle sedute ordinarie, sia in quelle straordinarie, così distribuita: max 8 minuti per il primo intervento, max 2 minuti per il secondo intervento. Nelle sedute in cui siano in discussione proposte di deliberazione relative al Bilancio di Previsione, al Rendiconto o alla Relazione illustrativa del Programma, altri atti fondamentali, quali lo Statuto dell'Ente, il Piano Territoriale di Coordinamento, mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, l'intervento non può eccedere la durata di venti minuti sia nelle sedute ordinarie, sia in quelle straordinarie, così distribuita: max 15 minuti per il primo intervento, max 5 minuti per il secondo intervento. L'eventuale tempo residuo del primo intervento non è cumulabile con il secondo.

4. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai due minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente della Provincia richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

6. Nella ipotesi di cui al precedente comma, il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide immediatamente con votazione espressa per alzata di mano.

7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente della Provincia per richiamo al regolamento.

Art. 50

Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. In tal caso il Consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale; il Presidente della Provincia decide sulla fondatezza.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio a maggioranza dei presenti per alzata di mano, senza discussione.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

5. Il Consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di Consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. Il Presidente della Provincia, sentita la conferenza dei Capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 51

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre.

2. Il Presidente della Provincia decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente, sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per un periodo di tempo non superiore ai tre minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Art. 52

Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. Gli argomenti, già discussi in Commissione consiliare e sui quali non si sia manifestato dissenso, possono essere messi ai voti senza discussione, salvo richiesta contraria da parte di uno o più Consiglieri.

2. A tal fine i Presidenti delle Commissioni Consiliari devono trasmettere tempestivamente al Presidente della Provincia i verbali, anche in estratto, delle riunioni delle Commissioni con le relative dichiarazioni di voto.

Art. 53

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente della Provincia un ordine del giorno sul medesimo oggetto.
2. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
3. Il Consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 54

Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che sia ritenuto dal Presidente della Provincia. Essi debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul banco del Presidente che provvede a darli in copia ai Capigruppo consiliari
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sul testo della proposta originaria. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono posti in votazione prima di quello cui si riferiscono.
4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione.
6. Gli interventi dei Consiglieri, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare rispettivamente i tre e i cinque minuti.
7. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che comportino la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica ovvero contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 55

Chiusura della discussione

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche, il Presidente della Provincia dichiara chiusa la discussione e, se del caso, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione con l'intervento del Presidente, nessun Consigliere può prendere la parola.

SEZIONE VI

VOTAZIONE

Art. 56

Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo Consigliere per Gruppo. In tale intervento, il Consigliere illustra succintamente la posizione del Gruppo.
3. E' consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del Gruppo di appartenenza, per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale il voto espresso ed i motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i due minuti.
5. E' facoltà dei Consiglieri non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono comunque alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

Art. 57

Sistemi e procedure di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. E' consentita l'adozione di sistemi di votazione elettronici.

Art. 58

Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione. Su richiesta motivata di un sesto dei Consiglieri assegnati si procederà a votazione per appello nominale.
3. Il Presidente della Provincia, prima di ogni votazione, preciserà quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.
4. Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal Segretario Generale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei Consiglieri; questi

rispondono "sì" per approvare, "no" per respingere oppure dichiarano di astenersi.

5. La votazione per alzata di mano viene effettuata distinguendo in tre momenti successivi la manifestazione di voto dei Consiglieri che si esprimono sulla proposta in esame: dapprima si esprimono i Consiglieri che approvano; poi, quelli che non approvano; infine i Consiglieri che si astengono.

6. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, risulterà approvato quello che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 59

Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa mai essere conosciuto.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome o i nomi di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.

5. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale.

6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 60

Astensione obbligatoria dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la Provincia, le istituzioni e gli organismi dalla medesima amministrati, o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità, dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Debbono astenersi pure in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. I Consiglieri interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

3. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le discussioni e le votazioni svolte durante le sedute delle commissioni consiliari.

Art. 61

Approvazione delle proposte

1. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.
3. Nel caso vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritengono approvati quelli che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 62

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente della Provincia e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata ed iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
4. Il voto contrario del Consiglio Provinciale ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni degli organi di governo.

Art. 63

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Provinciale definisce gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni che verranno effettuate dal Presidente della Provincia. In tali indirizzi si dovrà assicurare la presenza di entrambi i sessi, ai sensi della normativa vigente. Non possono essere nominati rappresentanti della Provincia, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.
2. E' fatto divieto ai Consiglieri Provinciali di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia di Teramo.
3. Il Consiglio Provinciale, nei casi diversi espressamente previsti dalla legge, provvede alla nomina e alla designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. In questo caso si applica il principio della maggioranza assoluta.
4. Quando, dopo due votazioni per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma, non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione di voti tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione di ballottaggio, riporta il maggior numero

di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più giovane di età.

5. Quando la legge prescrive che tra i nominati dal Consiglio Provinciale sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato. In tal caso, risulteranno eletti, in rappresentanza delle minoranze, coloro che, dalle stesse designati, hanno riportato il maggior numero di voti.

6. La procedura, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, si applica ogni qualvolta si debba procedere a votazioni con voto limitato a due o più persone, in forza di disposizioni di legge.

7. Tutte le nomine e le designazioni che hanno scadenza concomitante con la legislatura provinciale devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. I rappresentanti della Provincia, con esclusione di quelli che ricoprono cariche senza vincolo di mandato, hanno l'obbligo di presentare annualmente al Consiglio stesso, prima dell'approvazione del conto consuntivo, una relazione scritta sulla attività svolta nell'ambito degli enti presso i quali sono stati nominati.

SEZIONE VII

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Art. 64

Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi, mediante la votazione palese, compete al Presidente della Provincia con l'assistenza del Segretario Generale.

2. Nelle votazioni per schede segrete, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto dell'articolo 59, comma 5, del presente regolamento. Essi:

- a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei votanti;
- b) accertano il numero delle schede bianche;
- c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.

3. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

Art. 65

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

SEZIONE VIII

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 66

Attribuzioni del Presidente della Provincia

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e, per gravi motivi, sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi di cui al seguente articolo del presente regolamento e di proporne l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 67

Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente della Provincia lo richiama, nominandolo.
3. Il Consigliere che sia richiamato all'ordine, potrà parlare subito per dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente della Provincia infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il Consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al Consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non si farà menzione nel verbale della nota di biasimo.
6. Se un Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento e nel caso in cui un Consigliere ricorra ad ingiurie contro il Presidente o contro gli altri Consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente della Provincia sospende temporaneamente la seduta.
7. Qualora gli atteggiamenti di cui al comma precedente dovessero ripetersi al momento della ripresa della seduta, il Presidente del Consiglio propone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto dei lavori. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide per alzata di mano. E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alle votazioni previste nel corso della seduta.
8. Nell'ipotesi in cui il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente della Provincia sospende la seduta e, d'intesa con i Capigruppo consiliari, designa tre Consiglieri questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 68

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente della Provincia, il Presidente stesso sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente della Provincia ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente della Provincia può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dal presente regolamento per i casi di convocazione d'urgenza.

Art. 69

Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio non autorizzata può, sotto alcun pretesto, accedere nel perimetro dell'aula ove siedono il Presidente ed i Consiglieri.

2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina al personale della Provincia di espellere l'autore o gli autori del disordine. Se questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa continui senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire con l'impiego, ove richiesto, della forza pubblica.

4. In caso di oltraggio al Presidente, ai Consiglieri ed al personale Provinciale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 70

Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente della Provincia, durante le sedute, ove ne ravvisi la necessità, si avvale del Corpo di Polizia provinciale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

SEZIONE IX

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 71

Partecipazione del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale della Provincia, ai sensi della normativa vigente, partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento verrà sostituito secondo le norme di legge, dello Statuto e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il Segretario Generale prende la parola, su specifici argomenti, su richiesta del

Presidente.

Art. 72

Compiti del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale cura la redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, collabora con Presidente della Provincia e con il Consiglio provinciale al regolare svolgimento dei lavori.

Art. 73

Partecipazione dei Dirigenti

1. I Dirigenti responsabili di servizio sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio provinciale nei casi in cui siano trattati argomenti di loro competenza o, comunque, quando vengano espressamente convocati.

2. I Dirigenti possono prendere la parola su richiesta del Presidente della Provincia.

Art. 74

Partecipazione dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti devono presenziare alle sedute del Consiglio Provinciale su richiesta del Presidente della Provincia e, in ogni caso, alle sedute nel corso delle quali si discute e delibera il bilancio, il conto consuntivo e l'assestamento.

2. I revisori su richiesta del Presidente della Provincia prendono la parola:

a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) per svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

SEZIONE XI

VERBALIZZAZIONE

Art. 75

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario Generale, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di segreteria, redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Provinciale.

2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni, alle quali è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 76

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è formata e manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta.

2. Il processo verbale deve:

- a) indicare il giorno e l'ora d'inizio della seduta;
- b) indicare i nomi dei Consiglieri presenti all'appello iniziale e l'annotazione dei nomi dei Consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
- c) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
- d) riportare i punti principali della discussione;
- e) indicare, per ogni proposta di deliberazione, il numero dei voti a favore e di quelli contrari, precisando, ove occorra, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi dell'articolo 61 del presente regolamento;
- f) far constare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. Le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri sono riportati in sunto.

4. I Consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario Generale il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia integralmente trascritto a verbale.

5. Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza e di norma ci si limita a riportare le deliberazioni adottate.

Art. 77

Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.

Art. 78

Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che possono prenderne visione. Viene altresì pubblicato nell'albo pretorio on line della Provincia di Teramo.

2. Il verbale si intende approvato se, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, nessun consigliere formula richieste di rettifica di errori materiali nella trascrizione del proprio intervento, senza ritornare sul merito dell'argomento trattato.

3. Nel caso di presentazione di richieste di rettifica, le stesse vengono portate all'esame del Consiglio nella prima seduta successiva e si intendono approvate se nessun altro consigliere ha osservazioni e/o rilievi in proposito. In caso di osservazioni e/o rilievi sulle richieste di rettifica presentate, il Consiglio si esprime a maggioranza e con votazione palese, per alzata di mano.

Art. 79

Resoconto stenografico o registrato

1. Il Segretario Generale può valersi dell'ausilio di apparecchi di registrazione attivati nel corso della seduta. In tali casi il Segretario, coadiuvato da personale qualificato, curerà la redazione di un resoconto integrale, che viene depositato nella segreteria Provinciale a disposizione dei Consiglieri.

2. Copia della registrazione è conservata presso la Segreteria Generale per cinque anni.

TITOLO V

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 80

Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari si costituiscono secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. Durante la prima seduta, o in sede di prima applicazione del presente regolamento durante la prima seduta successiva all'approvazione dello stesso, i Gruppi consiliari indicano il nominativo del Capogruppo ed eventualmente del Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza. In caso di mancata indicazione del nominativo, sarà considerato Capogruppo il Consigliere anziano del Gruppo.

Art. 81

Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la preparazione ed il coordinamento dei lavori consiliari.

2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.

3. E' convocata altresì su richiesta dei Capigruppo qualora questi rappresentino almeno un sesto dei Consiglieri.

4. La conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente della Provincia e dai Capigruppo o, in caso di impedimento, dai loro delegati.

5. Il Presidente della Provincia provvede alle necessarie convocazioni per:

- programmare le sedute consiliari ed i lavori delle singole sedute;
- sottoporre all'esame della Conferenza istanze, petizioni, proposte in materia di competenza consiliare;
- acquisire il parere della Conferenza su provvedimenti di carattere regolamentare ovvero istitutivi di Commissioni consiliari o attinenti il funzionamento dei Gruppi e degli istituti di partecipazione.

Art. 82

Convocazione della Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo viene convocata con un preavviso di almeno tre giorni anche, previa richiesta scritta del singolo capogruppo, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale.
2. In caso di urgenza è ammessa la comunicazione nei modi di cui al comma precedente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
3. Qualora la riunione, per eccezionali motivi di urgenza, non sia stata convocata antecedentemente alla seduta del Consiglio, il Presidente della Provincia ne dà motivata giustificazione all'inizio della relativa seduta.
4. Le sedute non sono di norma pubbliche, tuttavia singole sedute possono tenersi in forma pubblica solo previa, unanime, decisione della Conferenza. Possono essere invitate persone, sia interne che esterne all'Amministrazione, la cui partecipazione sia ritenuta utile per l'assolvimento delle finalità della Conferenza.
5. La seduta è valida quando siano presenti Capigruppo rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La verbalizzazione della seduta è affidata al Segretario o suo sostituto che firma il verbale insieme al Presidente della Provincia.

Art. 83

Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti

- 1) Il Consiglio Provinciale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, o, in sede di prima applicazione del presente regolamento entro un mese dall'approvazione dello stesso, procede alla elezione nel suo seno con criterio proporzionale delle Commissioni consiliari permanenti.
- 2) Sono istituite quattro commissioni consiliari permanenti che hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
 - 1^ Commissione: Statuto e Regolamenti provinciali, cultura, pubblica istruzione, università, comunicazione istituzionale, biblioteche e scuole, tempo libero, promozione sociale, sanità, promozione turistica, valorizzazione beni culturali, sport, politiche giovanili, volontariato, lavoro e formazione professionale, attività economiche, programmazione economica, agricoltura, pesca, acquacoltura e maricoltura, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale,.
 - 2^ Commissione: programmazione finanziaria, bilancio, patrimonio, economato, tributi, società partecipate, personale, contenzioso, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, raccolta ed elaborazione dati;
 - 3^ Commissione: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, viabilità provinciale, grande viabilità, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, edilizia scolastica e pubblica, autoparco, concessioni, espropriazioni, trasporti, urbanistica, pianificazione territoriale, protezione civile e prevenzione delle calamità, genio civile, cave, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed

energetiche, caccia, pesca sportiva, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali.

4[^] Commissione: controllo e garanzia, vigilanza programmatica.

3) Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio Provinciale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

4) Il Consiglio provinciale provvederà ad assegnare alla competenza di una delle Commissioni di cui al comma precedente nuove materie e funzioni eventualmente delegate o trasferite alla Provincia.

5) Il Consiglio provinciale provvederà, altresì, a rimuovere dalla competenza di una delle Commissioni di cui al comma precedente le materie e le funzioni eventualmente delegate o trasferite ad altro Ente.

Art. 84

Composizione

1. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri Provinciali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Capogruppo al Presidente della Provincia e sono nominate dal Consiglio provinciale con votazione palese.

2. In ogni commissione dovrà essere assicurata la rappresentatività, in misura proporzionale, dei Gruppi politici presenti in Consiglio nella misura di un Consigliere ogni tre, o frazione di tre, iscritti al Gruppo. E' assicurata comunque la presenza di ciascun Gruppo in tutte le commissioni.

3. Ciascun Gruppo consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti. I Capigruppo dovranno comunicare ai Presidenti delle commissioni il numero di voti che ogni componente del Gruppo rappresentato in commissione ha facoltà di esprimere.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Capogruppo, un altro rappresentante. Il Consiglio Provinciale procede alla sostituzione.

5. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo, con il consenso del proprio Capogruppo consiliare. Il sostituto partecipa ai lavori della Commissione con tutti i diritti e le prerogative proprie del membro effettivo che sostituisce.

Art. 85

Attribuzioni delle Commissioni

1. Le commissioni:

a) coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente in ordine alle deliberazioni. Il parere, non vincolante per il Consiglio Provinciale, é di norma espresso su tutte le deliberazioni, con esclusione soltanto di quelle per la cui adozione sia stata convocata la seduta ventiquattro ore prima e di quelle relative ad argomenti non inclusi nell'elenco degli oggetti da trattare;

b) esprimono pareri su materie di competenza del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio;

c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio; possono altresì chiedere la convocazione del Consiglio. Il Presidente procede con le modalità di cui alle disposizioni di legge.

2. Per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicano udienze conoscitive con possibilità, in particolare, di sentire esperti.

3. Nelle sedute delle commissioni consiliari, possono essere trattati argomenti oggetto di interpellanze, interrogazioni o mozioni.

Art. 86

Presidenza delle Commissioni

1. I Presidenti delle commissioni sono eletti dal Consiglio Provinciale tra i membri delle stesse commissioni e rientrano nel computo della rappresentanza proporzionale del proprio gruppo nella Commissione. Il Presidente della quarta Commissione è eletto secondo le modalità previste dal successivo art. 92.

2. Le Commissioni consiliari, al proprio interno, nella prima seduta eleggono un Vice Presidente. La Commissione competente in materia di controllo e garanzia, vigilanza programmatica elegge nel suo seno un Vice Presidente esclusivamente con il voto dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza.

3. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.

4. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Presidente della Provincia e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto e del presente regolamento.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente della Commissione che riveste la qualità di Consigliere Anziano.

Art. 87

Convocazione

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto da recapitarsi ai Consiglieri, mediante posta elettronica certificata, almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale.

3. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno due membri in rappresentanza di almeno due Gruppi consiliari.

4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. L'argomento viene obbligatoriamente trattato qualora la proposta sia fatta da Consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

5. Alle sedute delle commissioni assiste un dipendente dell'Amministrazione incaricato di svolgere funzioni di segretario e di redigere sinteticamente i verbali.

6. Le commissioni non possono riunirsi contemporaneamente alla seduta del Consiglio.

Art. 88

Validità delle sedute e delle votazioni

1. Le adunanze delle Commissioni sono valide quando interviene la metà dei componenti in rappresentanza di almeno due gruppi.

2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari, ai sensi del precedente articolo 86.

Art. 89

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Su richiesta dei rispettivi Presidenti, il Presidente della Provincia può invitare alle sedute delle Commissioni dirigenti e funzionari provinciali, nonché tecnici ed esperti estranei all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

2. Il Segretario Generale o suo incaricato ha comunque facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.

3. Alle sedute delle commissioni possono intervenire, senza diritto di voto e di parola, anche i Consiglieri che non ne sono membri.

4. Il Presidente della Provincia può convocare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto ma con diritto di parola, i Capigruppo non facenti parte delle commissioni stesse.

Art. 90

Disciplina delle sedute delle Commissioni

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare due

volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque. E' data facoltà ai Consiglieri di richiedere un ulteriore intervento conclusivo della durata non superiore a cinque minuti.

3. Nelle sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive il Presidente organizza le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.

4. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento di cui al comma precedente, la proposta del Presidente viene posta a votazione e si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei commissari presenti.

Art. 91

Commissioni in seduta congiunta

1. Il Presidente della Provincia può convocare più commissioni in seduta congiunta, assumendone la relativa presidenza.

2. Il Presidente della Provincia può, altresì, convocare riunioni dei Presidenti delle commissioni.

Art. 92

Commissione consiliare di controllo e di garanzia

1. La quarta Commissione consiliare permanente ha funzioni di vigilanza programmatica, di controllo e di garanzia. La presidenza di tale Commissione dovrà essere attribuita dal Consiglio ad un Consigliere appartenente ad un Gruppo di minoranza formalmente costituito.

2. Il candidato alla presidenza della Commissione di cui al comma precedente è proposto dai Capigruppo di minoranza ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del proprio Gruppo nella Commissione.

3. Il presidente della quarta commissione è eletto dal Consiglio provinciale esclusivamente con il voto dei Consiglieri appartenenti alla minoranza.

4. La commissione si riunisce almeno ogni tre mesi e, comunque, su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno due membri in rappresentanza di almeno due Gruppi consiliari.

5. Alle sedute trimestrali intervengono i dirigenti dei settori, i quali relazionano oralmente sulle attività e questioni di rispettiva competenza.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento relative alle Commissioni permanenti.

Art. 93

Commissioni di indagine e speciali; istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio istituisce, quando ritiene che sia necessario:
 - a) Commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive, attività ispettive, di predisporre piani, programmi, regolamenti o atti determinati, di particolare complessità, ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Provincia;
 - b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici della Provincia, di enti e di aziende dipendenti, delle società a partecipazione Provinciale hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di accesso ad atti e documenti.
2. La Commissione di inchiesta può essere costituita per gravi e comprovati motivi:
 - a) su proposta del Presidente della Provincia;
 - b) a richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati alla Provincia, con l'indicazione dei motivi. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le commissioni formulano proposte da sottoporre alla decisione degli organi competenti.
4. Con l'atto costitutivo il Consiglio nomina il Presidente, i membri della commissione ed il segretario e fissa:
 - a) l'oggetto dell'attività della commissione;
 - b) il termine per la formulazione della proposta.
5. La prima riunione della commissione consiliare speciale si tiene nella sede Provinciale, le successive sono svolte nel luogo che la commissione riterrà più opportuno.
6. La Commissione è convocata dal suo Presidente ed in caso di impedimento da suo delegato, tramite avviso da recapitare almeno due giorni prima ai componenti la Commissione. Le adunanze della Commissione non sono valide se non interviene un terzo dei componenti in.
7. Qualora la commissione non formuli la proposta nei tempi previsti, il Consiglio Provinciale ne dichiara la decadenza ovvero proroga il termine per giustificate ragioni, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento relative alle Commissioni permanenti.

Art. 94

Gruppi di lavoro

1. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio nomina Gruppi di lavoro composti di Consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settore in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.
2. A tali soggetti, con eccezione dei dipendenti provinciali, sarà corrisposto un emolumento di importo non superiore a quello spettante ai Consiglieri per le sedute del Consiglio.

CAPO II
RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI CONSILIARI

Art. 95
Personale

1. Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, lo stesso si avvale della struttura organizzativa di supporto alla Segreteria Generale.

Art. 96

Sedi e strumentazione

1. Ai Gruppi consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Nel caso di insufficienza dei locali disponibili, lo stesso locale potrà essere assegnato a più Gruppi, previo accordo tra i Capigruppo.
3. Il Presidente della Provincia, su richiesta scritta dei Presidenti delle Commissioni e dei Capigruppo, potrà concedere l'uso gratuito di sale e locali facenti parte del patrimonio provinciale per manifestazioni, convegni, tavole rotonde purché inerenti alle attività e alle funzioni proprie della Provincia.

Art 97

Disposizione finale

1. Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 14.03.2002 e succ. mod. ed int.
2. Sono altresì abrogate dal momento di entrata in vigore del presente regolamento tutte le altre disposizioni in contrasto con lo stesso.